



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI,
UNIVERSITÀ

tel + 39 040 3774721
fax + 39 040 3774732

territorio@regione.fvg.it
territorio@certregione.fvg.it
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE

N. 07/15

D.D. 20.02.2015

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 14.

Consorzio per il nucleo di industrializzazione
della provincia di Pordenone.

Varianti nn. 6 e 6 bis al Piano territoriale
infraregionale.

Del. A.C. di adozione n. 6 del 14 ottobre 2014.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa agli strumenti urbanistici in oggetto indicati, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Con il D.P.Reg. n. 0156/Pres. del 27 maggio 2005 è stato approvato il Piano territoriale infraregionale (PTI) del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone (NIPP), che si articola nel territorio dei Comuni di Cimolais, Claut, Erto e Casso, Maniago, Meduno e Montebelluna, adottato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 16 del 12 dicembre 2003.

ITER AMMINISTRATIVO

Il Consorzio NIPP ha adottato, con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 6 del 14 ottobre 2014, ai sensi della L.R. 5/2007, art. 14, e del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20 marzo 2008, artt. 12 e 13, le varianti nn. 6 e 6 bis al Piano territoriale infraregionale (PTI).

La deliberazione di adozione, unitamente agli elaborati tecnici allegati costituenti le varianti, è pervenuta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università in data 7 novembre 2014, con successive integrazioni tra cui da ultimo quella pervenuta in data 30 gennaio 2015.

Le varianti succitate, seppur unitamente adottate dal Consorzio NIPP, vengono esaminate separatamente nell'ambito della presente relazione istruttoria in quanto la variante n. 6 attiene modifiche azzonative degli agglomerati produttivi siti nei soli Comuni di Cimolais e di Maniago, mentre la variante n. 6 bis attiene modifiche normative che coinvolgono gli agglomerati produttivi di tutti e sei i Comuni facenti parte del NIPP, come in seguito meglio descritto.

La variante n. 6 - zona produttiva di Pinedo in Cimolais

Con asseverazione firmata dai professionisti redattori della variante inerente la zona produttiva di Pinedo, di data 3 maggio 2014, viene attestato che la variante stessa non comprende immobili rientranti tra i beni culturali di cui alla Parte seconda del D.Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, mentre vi sono delle aree rientranti tra i beni paesaggistici di cui alla Parte terza dello stesso D.Leg.vo, in quanto ricadenti parzialmente nella fascia di protezione del torrente Cimoliana ed in superficie boscata.

Con altra asseverazione, sempre a firma dei professionisti redattori della variante e di data 3 maggio 2014, viene attestato che riguardo le modifiche azzonative inerenti sempre la zona produttiva di Pinedo non è necessario il parere geologico di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 27/1988, in quanto l'area interessata risultava già destinata a funzioni produttive (zona D2) dal PRGC e coperta da parere favorevole al riguardo.

Il comune di Cimolais, in merito alle modifiche introdotte dalla variante n. 6 nel proprio territorio, ha espresso parere di conformità con nota di data 8 gennaio 2015, inviata a mezzo PEC al Consorzio NIPP.

Il documento di "Verifica di assoggettabilità alla VAS" - relativo alla zona produttiva in Cimolais - allegato alla variante e a firma dei progettisti della stessa, conclude indicando che alla luce delle considerazioni svolte, la variante n. 6 per la zona D1 in Cimolais non debba essere assoggettata a procedura di VAS.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio NIPP, con propria deliberazione n. 2 di data 22 gennaio 2015, ha approvato le relazioni di "Verifica di assoggettabilità alla VAS" di cui alla variante n. 6, facendo proprie le conclusioni riportate nelle stesse.

In merito alla procedura di valutazione di incidenza, il documento di "Verifica di significatività dell'incidenza sui siti della Rete Natura 2000", allegato alla variante e a firma dei progettisti della stessa, conclude indicando che dal quadro generale degli elementi considerati si evince che le nuove previsioni urbanistiche introdotte dalla variante in Cimolais non presentano alcun tipo di incidenza significativa.

La variante n. 6 - zona produttiva di Maniago

Con asseverazione firmata dai professionisti redattori della variante inerente la zona produttiva di Maniago, di data 3 maggio 2014, viene attestato che la variante stessa non comprende immobili rientranti tra i beni culturali di cui alla Parte seconda del D.Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, mentre vi sono delle aree rientranti tra i beni paesaggistici di cui alla Parte terza dello stesso D.Leg.vo, che non vengono interessate dalla variante in quanto conferma lo stato di fatto agricolo esistente.

Con altra asseverazione, sempre a firma dei professionisti redattori della variante in argomento, di data 3 maggio 2014, viene attestato che riguardo le modifiche azzonative inerenti sempre la zona produttiva di Maniago, non è necessario il parere geologico di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 27/1988, in quanto non viene introdotta alcuna modifica alle aree interessate dalla variante stessa.

Il comune di Maniago, in merito alle modifiche introdotte dalla variante n. 6 nel proprio territorio, ha espresso parere di conformità con nota di data 16 dicembre 2014, prot. n. 31823.

Il documento di "Verifica di assoggettabilità alla VAS" - relativo alla zona produttiva in Maniago - allegato alla variante e a firma dei progettisti della stessa, conclude indicando che alla luce delle considerazioni svolte, la variante n. 6 per la zona D1 in Maniago non debba essere assoggettata a procedura di VAS.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio NIPP, con propria deliberazione n. 2 di data 22 gennaio 2015, ha approvato le relazioni di "Verifica di assoggettabilità alla VAS" di cui alla variante n. 6, facendo proprie le conclusioni riportate nelle stesse.

Per quanto riguarda la procedura di valutazione di incidenza, nella Relazione della variante n. 6 viene affermato – in relazione agli argomenti della variante – che "la verifica di incidenza sulle aree comprese nella Rete Natura 2000 è da ritenersi del tutto superflua visto il carattere della modifica stessa che non produce in alcun modo alterazioni sullo stato di fatto agricolo delle aree interessate".

La variante n. 6 bis

Con asseverazione firmata dai professionisti redattori della variante n. 6 bis al PTI, di data 7 giugno 2014, viene attestato che la variante stessa non costituisce alcuna incidenza su immobili rientranti tra i beni culturali di cui alla Parte seconda del D.Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, o su aree rientranti tra i beni paesaggistici di cui alla Parte terza dello stesso D.Leg.vo.

Con altra asseverazione, sempre a firma dei professionisti redattori della variante, di data 7 luglio 2014, viene attestato che non è necessario il parere geologico di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 27/1988, in quanto le modifiche introdotte non incidono in alcuna misura sulle tematiche soggette a detto parere.

I Comuni interessati dalla variante n. 6 bis al Piano infraregionale del Consorzio NIPP hanno espresso parere di conformità al loro strumento urbanistico, rispettivamente:

- Erto e Casso con nota di data 3 dicembre 2014;
- Meduno con nota di data 27 novembre 2014;
- Cimolais con nota di data 23 dicembre 2014;
- Claut con nota prot. 4851/2928 di data 5 dicembre 2014;
- Montereale Valcellina con nota prot. 13255/P di data 15 dicembre 2014;
- Maniago con nota prot. 31065 di data 5 dicembre 2014.

Il documento di "Verifica di assoggettabilità alla VAS" allegato alla variante n. 6 bis, a firma dei progettisti della stessa, conclude indicando che alla luce delle considerazioni svolte, la variante stessa non debba essere assoggettata a procedura di VAS.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio NIPP, con propria deliberazione n. 3 di data 22 gennaio 2015, ha approvato la relazione di "Verifica di assoggettabilità alla VAS" di cui alla variante n. 6 bis, facendo proprie le conclusioni riportate nella stessa.

In merito alla procedura di valutazione di incidenza, nella Relazione allegata alla variante n. 6 bis viene affermato che "la verifica di incidenza sulle aree comprese nella Rete Natura 2000 in questo caso non risulta avere alcun significato".

CONTENUTI ED ESAME DELLE VARIANTI

Variante n. 6

La modifica del perimetro del piano in comune di Maniago consiste in una riduzione dell'area industriale del NIPP di complessivi 3,04 ha di superficie, corrispondente al 1,9 % della superficie della zona D1 in Maniago, conformemente alla modifica introdotta dal Comune al proprio PRGC con la variante n. 40.

Attualmente le aree in argomento sono utilizzate quali ambiti agricoli, e a tale destinazione la variante n. 40 al PRGC le ha restituite anche da un punto di vista urbanistico, destinazione alla quale da sempre risultano essere appartenute ed utilizzate.

Tale modifica alla destinazione d'uso dei suoli è derivata dalla principale considerazione che, per come si sono disposti gli insediamenti in essere, le aree in argomento costituiscono di fatto risulta, esclusa dall'ambito industriale utile.

Considerata l'assenza di una adeguata accessibilità - se non attraversando alcune propaggini abitative in frazione di Campagna - dette aree sarebbero state assegnabili solo alle aziende che ne occupano i lotti attigui, le quali però non sono interessate, neanche in una prospettiva futura, da cui le modifiche azionarie messe in atto da Comune e Consorzio NIPP.

La modifica del perimetro del piano in comune di Cimolais, loc. Pinedo, comporta un aumento dell'area industriale del NIPP di complessivi 0,94 ha di superficie, corrispondente al 4,55% della superficie della zona D1 in Cimolais, conformemente alla modifica introdotta dal Comune al proprio PRGC con la variante n. 17.

L'incremento di superficie del PTI si rende necessario affinché un'azienda locale di imbottigliamento di acque minerali, che intende raddoppiare la propria produzione in considerazione dei successi di mercato ottenuti, possa effettivamente realizzare quanto necessario.

La soluzione razionale per l'incremento della produzione consiste nella realizzazione di capannoni affiancati a quelli esistenti, peraltro in zona già classificata D2 dal previgente PRGC di Cimolais.

Le due modifiche di perimetro al PTI sopra descritte comportano nel loro complesso la riduzione della superficie complessiva di piano di 2,1 ha.

Per inserire nel PTI vigente dette modifiche, con la presente variante al PTI vengono, tra l'altro, opportunamente modificate la tavola denominata "La struttura del piano" (Tav. 8) e quelle denominate "Assetto", "Zonizzazione" e "Sistema del verde" (Tav. 9, 10 e 11).

Le modifiche azionarie introdotte al PTI sono compatibili con i vigenti piani comunali e la modesta riduzione della superficie classificata zona D1 può considerarsi assetto fisiologico, riconducibile alla concreta attività gestionale della funzione pianificatoria attribuita ai Comuni ed al Consorzio NIPP.

Variante n. 6 bis

Le modifiche normative introdotte dalla variante attengono soprattutto le distanze interne al PTI (cabine elettriche, fasce verdi, etc.), le quali vengono ora definite per le singole zone di agglomerazione produttiva.

Viene inoltre resa possibile in taluni casi (tettoie o pensiline) la costruzione di manufatti edilizi a struttura aperta anche in aderenza, oltre che in accostato, purché nel rispetto del Codice Civile.

Sono anche precisate le modalità con cui devono essere realizzate le recinzioni, le quinte arboree ed il verde di arredo nella fascia di rispetto della SR 251, e - per la zona produttiva di Maniago - vengono eliminate le indicazioni sulle distanze da tenersi riguardo la SR 251 e la SP 59 "Tesana" ritenute non più necessarie, in quanto a suo tempo poste ipotizzando un ampliamento dei confini del PTI definito dalla Relazione di variante "non più attuale".

A tal proposito si ricorda che la SR 251 è classificata dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML) "Viabilità extraurbana di primo livello" (non assoggettata a pedaggio) e che la normativa del PRITMML individua - tra l'altro - l'ampiezza delle fasce di rispetto da applicare riguardo talune strade, tra cui quelle di interesse regionale, mentre è il Codice della Strada e il relativo Regolamento che danno indicazioni sulle modalità di realizzazione di alcune opere nelle fasce di rispetto stesse.

Quanto introdotto nelle norme del PTI riguardo le recinzioni, le quinte arboree e il verde di arredo da realizzare nella fascia di rispetto della SR 251, si ritiene sia compatibile con le indicazioni contenute all'articolo 26 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Riguardo l'eliminazione della norma che indica la necessità che gli insediamenti del NIPP considerino una distanza di rispetto dalla SR 251 e dalla SP 59 "Tesana", si rileva che il perimetro della zona produttiva, come risulta introdotto nel vigente PTI, è situato all'esterno della distanza di rispetto minima prevista dal PRITMML per la SR 251 e dal DM 1 aprile 1968, n. 1404, per la SP 59; pertanto l'eliminazione della norma in argomento non ha conseguenza alcuna sulle viabilità suddette.

Va da sé, che una futura eventuale variante al PTI che preveda l'espansione della zona D1 nelle aree di "riserva" ancora previste nelle tavole del PTI del NIPP, dovrà opportunamente ripristinare la normativa che la presente variante elimina a tutela delle viabilità antistanti.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

alla luce di quanto sopra esposto, che le varianti n. 6 e n. 6 bis al Piano territoriale infraregionale in esame siano compatibili con le indicazioni azzonative e le prescrizioni normative contenute nei Piani regolatori generali comunali dei Comuni di Cimolais, Claut, Erto e Casso, Maniago, Meduno e Montereale Valcellina e congruenti con la pianificazione territoriale ed urbanistica sovraordinata vigente, e che pertanto le varianti stesse siano meritevoli di approvazione da parte del Presidente della Regione.

F.to dott.ssa Magda Uliana

VISTO: IL PRESIDENTE